TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Art. 12

Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742; art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281

Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima o dai ruoli della Regia marina.

Il servizio da essi prestato in detto corpo e' considerato per ogni effetto servizio militare.

Versione in vigore dal 3 settembre 1927, non più in vigore dal 2 novembre 1932 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1927

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-del-regio-esercito/art-12-art-unico-r-decreto-legge-16-maggio-1915-n-742-art-8-r-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it